
INDICE

1 Definizioni

2 Oggetto dell'Assicurazione

- 2.1 Infortuni compresi in garanzia
 - 2.2 Infortuni occorsi in occasioni di guerra e insurrezioni all'estero, tumulti popolari o terrorismo
 - 2.3 Infortuni aeronautici
 - 2.4 Infortuni occorsi durante la pratica di attività sportiva
 - 2.5 Ernie addominali traumatiche
 - 2.6 Esclusioni
 - 2.7 Massimale catastrofale
-

3 Garanzie

- 3.1 Morte
 - 3.1.1 Morte presunta
 - 3.2 Invalidità Permanente
 - 3.2.1 Liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente - Franchigia 3%
 - 3.2.2 Anticipo sulla liquidazione per Invalidità Permanente
 - 3.3 Inabilità Temporanea
 - 3.4 Indennità giornaliera per Ricovero in istituto di cura
 - 3.5 Indennità giornaliera per applicazione di Gessatura/Immobilizzazione
 - 3.6 Rimborso spese di cura
-

4 Forme assicurative

- 4.1 Forma di Assicurazione con Premio non regolabile per Persone Identificate
 - 4.2 Forma di Assicurazione con Premio regolabile per Categorie
 - 4.3 Forma di Assicurazione per Categorie in base alle retribuzioni
-

5 Condizioni Particolari

- A Limitazione dell'assicurazione agli Infortuni Professionali comprensivi del rischio "in itinere"
 - B Limitazione dell'assicurazione agli Infortuni Extraprofessionali
 - C Liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente - Franchigia 5%
 - D Liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente - Senza Franchigia Iniziale
 - E Indennità giornaliera per convalescenza
 - F Deroga alla proroga del contratto
 - G Regolazione del Premio - Assicurazione per Categorie (art. 4.2)
 - H Regolazione del Premio - Assicurazione per Categorie in base alle retribuzioni (art. 4.3)
 - I Assicurazione per Categorie in base alle retribuzioni - Dirigenti di aziende industriali
 - L Assicurazione per Categorie in base alle retribuzioni - Dirigenti di aziende commerciali
-

6 Norme che regolano l'assicurazione infortuni

- 6.1 Estensione territoriale
- 6.2 Limite di età e persone non assicurabili
- 6.3 Attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza
- 6.4 Denuncia del Sinistro
- 6.5 Minorazioni preesistenti - Criteri d'indennizzabilità
- 6.6 Controversie - Arbitrato irrituale
- 6.7 Rinuncia all'azione di rivalsa
- 6.8 Validità dell'Assicurazione indipendentemente da ogni obbligo di Legge

7 Norme che regolano l'assicurazione in generale

- 7.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 7.2 Altre assicurazioni
- 7.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 7.4 Frazionamento del Premio
- 7.5 Modifiche dell'Assicurazione
- 7.6 Aggravamento del rischio
- 7.7 Diminuzione del rischio
- 7.8 Recesso in caso di Sinistro
- 7.9 Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
- 7.10 Oneri fiscali

Tabella Attività Professionali

Tabella INAIL

1 Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Day hospital	La degenza diurna, con posto letto senza pernottamento, per prestazioni chirurgiche e mediche che siano: <ul style="list-style-type: none">- riferite a sole terapie (con esclusione di accertamenti a scopo di diagnostica anche preventiva);- documentate da cartella clinica;- praticate in ospedale, cliniche, o strutture all'uopo autorizzate;- effettuate con la presenza continua, nella struttura, di un medico.
Franchigia	<i>La parte di danno, espressa in punti percentuali d'Invalidità o in giorni per le indennità e le inabilità temporanee o in importo per il rimborso spese, che è esclusa dall'Indennizzo.</i>
Gessatura/ Immobilizzazione	Ogni dispositivo fisso o rigido purché sia applicato e rimosso da personale medico o paramedico a seguito di frattura radiograficamente accertata o rottura miocapsulolegamentosa clinicamente diagnosticata in ambiente sanitario.
Inabilità Temporanea	La perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere l'attività professionale dichiarata.
Indennizzo o Indennità	La somma dovuta dalla Società a termini di Polizza in caso di Sinistro.
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Infortunio "in itinere"	Infortunio verificatosi durante il tragitto che l'Assicurato deve compiere per recarsi dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, <i>per il tempo strettamente necessario allo scopo.</i>
Infortunio Professionale	Quello verificatosi durante lo svolgimento delle attività professionali dichiarate in scheda di Polizza.
Infortunio Extraprofessionale	Quello verificatosi durante lo svolgimento delle attività familiari, di vita di relazione e del tempo libero nonché di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
Invalidità Permanente	La perdita totale o parziale definitiva della capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata regolarmente autorizzata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, <i>esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, Istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici, case di riposo, alberghi od Istituti per il recupero o mantenimento della forma fisica, cliniche del "benessere"</i> .
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'Assicurazione.
Ricovero	La degenza, risultante dalla cartella clinica, comportante almeno un pernottamento in Istituto di cura.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	L'impresa assicuratrice.

2 Oggetto dell'Assicurazione

2.1 Infortuni compresi in garanzia

La Società, alle condizioni che seguono, assicura il pagamento dell'Indennizzo delle garanzie prestate con il presente contratto, a seguito d'Infortunio professionale o d'Infortunio extraprofessionale.

Sono compresi in copertura:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'infezione ed avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, **con esclusione della malaria e delle malattie tropicali**;
- d) i colpi di sole o di calore;
- e) l'annegamento;
- f) l'assideramento o il congelamento;
- g) la folgorazione;
- h) le lesioni determinate da sforzi, **con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini**;
- i) le ernie addominali traumatiche, **con esclusione di ogni altro tipo di ernia come previsto dal successivo art. 2.5 - Ernie addominali traumatiche -**;
- j) gli Infortuni causati da malessere o malore e dagli stati d'incoscienza **che non siano causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici**;
- k) gli Infortuni causati da colpa grave dell'Assicurato.

2.2 Infortuni occorsi in occasioni di guerra e insurrezioni all'estero, tumulti popolari o terrorismo

La garanzia è operante anche per gli Infortuni subiti all'estero derivanti da atti di guerra (dichiarata o non) o di insurrezione popolare, **per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità o dell'insurrezione**, nel caso in cui l'Assicurato venga sorpreso da tali eventi mentre si trova al di fuori dell'Italia, della Repubblica di S. Marino, dello Stato della Città del Vaticano e dei Paesi U.E., **a condizione che non vi abbia preso parte attiva**.

Sono inoltre compresi gli Infortuni verificatisi in occasione di tumulti popolari od atti di terrorismo **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva**.

2.3 Infortuni aeronautici

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2.6 punto d) - Esclusioni -, la garanzia è estesa agli Infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, **tranne che:**

- **da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;**
- **da Aeroclub.**

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo s'intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è operante nel caso di Polizza con durata inferiore ad un anno.

2.4 Infortuni occorsi durante la pratica di attività sportiva

La garanzia è operante per gli Infortuni subiti durante la pratica di qualsiasi attività sportiva ad eccezione di:

- a) **sport esercitati professionalmente;**
- b) **pugilato, a qualsiasi livello ed in tutte le sue forme, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, snowboard acrobatico, bob, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere, free climbing, salto con l'elastico, canoa fluviale oltre il 3° grado, rafting, kite surf, pratica di atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, immersione con autorespiratore, alpinismo con scalata di roccia o di ghiacciai oltre il 3° grado della scala di Monaco, rugby, football americano, hockey su ghiaccio;**
- c) **partecipazione a corse in genere o gare - e relative prove ed allenamenti - sciistiche, calcistiche, di pallacanestro, organizzate dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali o partecipazione a gare - e relative prove ed allenamenti - ippiche e ciclistiche da chiunque organizzate.**

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2.6 - Esclusioni - punti b) e c).

2.5 Ernie addominali traumatiche

Fermo quanto previsto dall'art. 6.5 - Minorazioni preesistenti - Criteri d'indennizzabilità -, la garanzia comprende, **limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea (ove previsti)**, le ernie addominali traumatiche, con l'intesa che:

- qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l'Indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea, ove prevista, **per un periodo non superiore a 30 giorni**;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto **un Indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale**;
- qualora insorga contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia la decisione è rimessa al Collegio Medico secondo la procedura prevista dal successivo art. 6.6 - Controversie - Arbitrato irrituale.

2.6 Esclusioni

Restano esclusi dalla garanzia gli Infortuni determinati da:

- a) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato, al momento del Sinistro, è privo della prescritta abilitazione salvo il caso in cui la stessa risulti scaduta da non oltre 60 giorni e venga regolarmente rinnovata prima della definizione del Sinistro oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente a causa del Sinistro;**
- b) partecipazione, con qualsiasi veicolo o natante a motore, a competizioni ed alle relative prove salvo le gare di regolarità pura;**
- c) guida di veicoli in circuiti, pur in assenza di competizione, salvo i corsi di guida sicura;**
- d) pilotaggio ed uso di aeromobili, deltaplani, ultraleggeri, parapendio, salvo quanto previsto dall'art. 2.3 - Infortuni aeronautici -, nonché guida e uso di mezzi subacquei;**
- e) delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;**
- f) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti ed allucinogeni;**
- g) guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dall'art. 2.2 - Infortuni occorsi in occasioni di guerra e insurrezioni all'estero, tumulti popolari o terrorismo -;**
- h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti e inondazioni;**
- i) trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti nonché le contaminazioni nucleari, biologiche e chimiche.**
Per contaminazione s'intende l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari, biologiche e chimiche che provochino infermità o morte.

Sono inoltre escluse le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche, non resi necessari in conseguenza d'Infortunio.

2.7 Massimale catastofale

Nel caso d'Infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 3.500.000,00.

Qualora gli Indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

3 Garanzie

3.1 Morte

In caso d'Infortunio indennizzabile a termini di Polizza che abbia come conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi **entro due anni** dal giorno dell'Infortunio, anche successivamente alla scadenza della Polizza, la Società corrisponde il capitale assicurato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

La somma assicurata per il caso morte non è cumulabile con l'Indennizzo spettante per Invalidità Permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di detto Indennizzo, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi hanno diritto alla differenza tra la somma loro spettante per la morte dell'Assicurato, se superiore, e l'Indennizzo già pagato all'Assicurato per Invalidità Permanente e non sono tenuti a restituire la differenza nel caso contrario.

3.1.1 Morte presunta

Qualora a seguito d'Infortunio indennizzabile a termini di Polizza il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società pagherà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali, il capitale previsto in caso di morte; il pagamento del predetto capitale avverrà decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (art. 60 n. 3 e 62 C.C.), mentre, in caso di affondamento o naufragio, oppure di caduta di aeromobile, il pagamento avverrà decorsi sei mesi dal Sinistro, qualora sia accertata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia dato per disperso a seguito del Sinistro stesso (art. 211 e 838 Codice della Navigazione).

Resta inteso che se dopo il pagamento dell'Indennizzo risulterà che l'Assicurato non era morto o comunque non lo era a seguito d'Infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.

3.2 Invalidità Permanente

In caso d'Infortunio indennizzabile a termini di Polizza che abbia come conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifichi **entro due anni** dal giorno dell'Infortunio, la Società corrisponde un Indennizzo calcolato sul capitale assicurato in proporzione al grado d'invalidità verificatosi.

La valutazione dell'Invalidità Permanente sarà effettuata secondo i criteri e le percentuali indicate nella Tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale di organi o arti, **le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.** La perdita anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, **con il massimo del 100%.**

Per i casi non previsti dalla tabella, il grado d'Invalidità Permanente sarà stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella stessa, tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

3.2.1 Liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente - Franchigia 3%

La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% della totale.

Nel caso di Invalidità Permanente inferiore al 60% della totale viene corrisposta, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i seguenti parametri:

- sulla parte di somma assicurata fino ad € 350.000,00, **con deduzione di una Franchigia del 3% del grado di Invalidità Permanente accertato;**
- sulla parte di somma assicurata eccedente € 350.000,00 e fino ad € 700.000,00, **con deduzione di una Franchigia del 10% del grado di Invalidità Permanente accertato;**
- sulla parte di somma assicurata eccedente € 700.000,00, **con deduzione di una Franchigia pari al 15% del grado di Invalidità Permanente accertato.**

Qualora l'Invalidità Permanente accertata sia di grado pari o superiore al 25% l'Indennizzo relativo viene liquidato senza applicazione di alcuna Franchigia.

3.2.2 Anticipo sulla liquidazione per Invalidità Permanente

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di Sinistro, può richiedere alla Società il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile Indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale d'Invalidità stimata dalla Società, in base alla**

documentazione acquisita, sia superiore al 15% della totale.

Resta salvo il diritto della Società alla restituzione dell'anticipazione qualora emergano successivamente fatti che comportino l'inoperatività anche parziale della garanzia a termini di Polizza.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 150.000,00 qualunque sia l'ammontare del Sinistro.

3.3 Inabilità Temporanea

Quando l'Infortunio cagiona un'Inabilità Temporanea, la Società corrisponde l'Indennità giornaliera convenuta:

- integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
- ***al 50%*** per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'Indennità per Inabilità Temporanea viene corrisposta per un massimo di 365 giorni per ogni Infortunio.

Nel caso in cui la somma assicurata per Inabilità Temporanea sia:

- a) pari o inferiore a € 40,00.= l'Indennità viene corrisposta ***a decorrere dall'undicesimo giorno successivo a quello dell'Infortunio;***
nel caso in cui le prime cure mediche per Infortunio siano prestate e certificate da un Pronto Soccorso di Presidio Ospedaliero, l'Indennità viene corrisposta ***a decorrere dal sesto giorno successivo a quello dell'Infortunio;***
- b) superiore a € 40,00.= ma non superiore a € 80,00.=, l'Indennità viene corrisposta ***a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello dell'Infortunio;***
- c) superiore a € 80,00.=, l'Indennità viene corrisposta ***a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello dell'Infortunio.***

Comunque, se l'Infortunio è denunciato in ritardo rispetto a quanto previsto dall'art. 6.4 - Denuncia del Sinistro -, si considera giorno dell'Infortunio il giorno della sua denuncia.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da certificazione medica da rinnovare alle rispettive scadenze, fino a completa guarigione; ciascun certificato deve essere inviato nel termine di 15 giorni dalla scadenza del precedente.

3.4 Indennità giornaliera per Ricovero in Istituto di cura

In caso di Ricovero in Istituto di cura pubblico o privato, anche in regime di Day-Hospital, reso necessario da Infortunio, la Società corrisponde l'indennità convenuta ***per ogni giorno di Ricovero e per la durata massima di 365 giorni per ogni Infortunio.***

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e di uscita dall'Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del Ricovero e della dimissione.

3.5 Indennità giornaliera per applicazione di Gessatura/Immobilizzazione

Qualora l'Infortunio comporti applicazione di Gessatura/Immobilizzazione, la Società liquida l'Indennità convenuta a partire dal giorno successivo all'applicazione, ***per il periodo dell'immobilizzazione, con un massimo di 60 giorni per ogni Infortunio.***

3.6 Rimborso spese di cura

La Società assicura, ***entro il limite previsto nella scheda di Polizza,*** il Rimborso delle Spese di Cura rese necessarie da Infortunio e sostenute:

- a) per onorari medici e chirurgici, rette di degenza in Istituto di cura, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento, accertamenti diagnostici, ticket, trasporto in ambulanza all'Istituto di cura o all'ambulatorio;
- b) per terapie fisiche effettuate da medici o paramedici abilitati, medicinali;
- c) ***entro il limite del 30% della somma assicurata per Rimborso spese di cura per:***
 - cure termali (***escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera;***);
 - interventi di chirurgia plastica ricostruttiva effettuati allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'Infortunio stesso;
 - acquisto e noleggio di apparecchi protesici e terapeutici (comprese le protesi dentarie), ***qualora l'Infortunio abbia comportato Invalidità Permanente ai sensi di Polizza.***

Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate su presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi in originale.

Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa a carico dell'Assicurato stesso.

La garanzia viene prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 50,00.= per ogni Infortunio.

Sono rimborsabili le spese sostenute ***non oltre due anni*** dalla data dell'Infortunio.

4 Forme Assicurative

La Società presta le garanzie pattuite con il Contraente nella scheda di Polizza e descritte nella formula prescelta fra quelle di seguito indicate.

4.1 Forma di Assicurazione con Premio non regolabile per Persone Identificate

La garanzia è operante per le persone nominativamente identificate nell'Allegato PI, in relazione alle garanzie e alle somme per ciascun Assicurato convenute.

Se il Contraente intende sostituire un Assicurato identificato in Polizza o inserire un nuovo Assicurato, ***deve darne immediata comunicazione*** mediante lettera raccomandata o telefax alla Società la quale ne prende atto con appendice.

La garanzia, rispetto al nuovo Assicurato, ha effetto dalle ore 24 del giorno del perfezionamento della relativa appendice di sostituzione o inserimento dell'Assicurato, con pagamento del maggior Premio che eventualmente risulti dovuto.

In caso di cessazione del rischio resta fermo quanto disposto dall'art. 1896 C.C..

4.2 Forma di Assicurazione con Premio regolabile per Categorie

La garanzia è operante per le persone, non identificate nominativamente, appartenenti alle categorie omogenee indicate nell'Allegato CA1, in relazione alle garanzie e alle somme convenute.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli atti ad identificare con esattezza le persone assicurate. A tale scopo il Contraente ***deve fornire i chiarimenti e le documentazioni richieste***.

Si conviene che il Premio viene stabilito ed anticipato, in via provvisoria, sulla base del numero totale delle giornate di retribuzione relativo alle persone dichiarate dal Contraente alla stipula del contratto.

Per giornate di retribuzione s'intendono tutte quelle comprese nel periodo d'Assicurazione considerato, quali le giornate effettivamente lavorate, quelle festive e quelle feriali non lavorative, le assenze per ferie, per malattia o infortunio, per permesso o aspettative di varia natura.

Il Premio verrà regolato secondo i criteri previsti dalla Condizione Particolare - G - che si intende automaticamente richiamata.

4.3 Forma di Assicurazione per Categorie in base alle retribuzioni

La garanzia è operante per le persone, non identificate nominativamente, appartenenti alle categorie omogenee indicate nell'Allegato CA2, in relazione alle garanzie convenute e alle somme risultanti dall'applicazione alla retribuzione annua di ciascun Assicurato dei multipli indicati nell'Allegato CA2, ***nei limiti massimi precisati***.

Per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, l'Assicurato effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni: oltre lo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, ***con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale***.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti all'Assicurato nella misura convenzionalmente concordata.

Per la determinazione della somma assicurata, si considera retribuzione annua dell'Assicurato quella da lui percepita nei termini suddetti nei dodici mesi che precedono il mese in cui si è verificato il Sinistro. Per coloro che non hanno raggiunto l'anno di servizio si considera retribuzione annua quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione giornaliera media attribuibile all'Assicurato per il periodo di tempo decorrente dall'assunzione in servizio fino al giorno dell'Infortunio, tenendo conto, agli effetti della media, anche dei giorni non lavorativi.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli atti ad identificare con esattezza le persone assicurate, verifiche e controlli per i quali il Contraente ***deve fornire i chiarimenti e le documentazioni richieste***.

Il Premio viene anticipato in via provvisoria, come risulta dal conteggio contenuto nell'Allegato CA2, in base al preventivo annuo delle retribuzioni complessive relative alle persone appartenenti a ciascuna categoria assicurata, secondo quanto dichiarato dal Contraente alla stipula del contratto.

Il Premio verrà regolato secondo i criteri previsti dalla Condizione Particolare - H - che si intende automaticamente richiamata.

5 Condizioni Particolari

(valide solo se espressamente richiamate sulla scheda di Polizza)

A Limitazione dell'assicurazione agli Infortuni Professionali comprensivi del rischio "in itinere"

A parziale deroga dell'art. 2.1 - Infortuni compresi in garanzia -, la garanzia è *operante esclusivamente per gli Infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata dal Contraente nella scheda di Polizza*, compreso l'Infortunio "in itinere".

B Limitazione dell'assicurazione agli Infortuni Extraprofessionali

A parziale deroga dell'art. 2.1 - Infortuni compresi in garanzia -, la garanzia è *operante esclusivamente per gli Infortuni Extraprofessionali*.

C Liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente - Franchigia 5%

L'art. 3.2.1 - Liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente - Franchigia 3% -, s'intende annullato e sostituito dalla seguente pattuizione:

"La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% della totale.

Nel caso di Invalidità Permanente inferiore al 60% della totale viene corrisposta, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i seguenti parametri:

- a) sulla parte di somma assicurata fino ad € 350.000,00, *con deduzione di una Franchigia del 5% del grado di Invalidità Permanente accertato;*
- b) sulla parte di somma assicurata eccedente € 350.000,00 e fino ad € 700.000,00, *con deduzione di una Franchigia del 10% del grado di Invalidità Permanente accertato;*
- c) sulla parte di somma assicurata eccedente € 700.000,00, *con deduzione di una Franchigia pari al 15% del grado di Invalidità Permanente accertato.*

Qualora l'Invalidità Permanente accertata sia di grado pari o superiore al 25% l'Indennizzo relativo viene liquidato senza applicazione di alcuna Franchigia."

D Liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente - Senza Franchigia Iniziale

L'art. 3.2.1 - Liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente - Franchigia 3% -, s'intende annullato e sostituito dalla seguente pattuizione:

"La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% della totale.

Nel caso di Invalidità Permanente inferiore al 60% della totale viene corrisposta, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i seguenti parametri:

- a) sulla parte di somma assicurata fino ad € 150.000,00, l'Indennizzo viene liquidato senza applicazione di alcuna Franchigia;
- b) sulla parte di somma assicurata eccedente € 150.000,00 e fino ad € 350.000,00, *con deduzione di una Franchigia del 5% del grado di Invalidità Permanente accertato;*
- c) sulla parte di somma assicurata eccedente € 350.000,00 e fino ad € 700.000,00, *con deduzione di una Franchigia pari al 10% del grado di Invalidità Permanente accertato;*
- d) sulla parte di somma assicurata eccedente € 700.000,00, *con deduzione di una Franchigia pari al 15% del grado di Invalidità Permanente accertato.*

Qualora l'Invalidità Permanente accertata sia di grado pari o superiore al 30% l'Indennizzo relativo viene liquidato senza applicazione di alcuna Franchigia."

E Indennità giornaliera per convalescenza

In caso di Ricovero in Istituto di cura pubblico o privato, reso necessario da Infortunio *e qualora il Ricovero si sia prolungato per almeno tre giorni consecutivi*, la Società corrisponde in aggiunta alla Indennità da Ricovero pattuita in Polizza, un'Indennità di convalescenza di pari importo, per il medesimo numero di giorni del Ricovero stesso, *con un massimo di 30 giorni per ogni Infortunio*.

L'Indennità per convalescenza non viene riconosciuta in caso di Ricovero in regime di Day-Hospital.

F Deroga alla proroga del contratto

A deroga di quanto disposto dall'art. 7.9 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione - il presente contratto non verrà tacitamente prorogato alla sua naturale scadenza.

G Regolazione del Premio - Assicurazione per Categorie (art. 4.2)

Qualora sulla scheda di Polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di Polizza ed è regolato, alla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata dello stesso, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, al numero totale delle giornate di retribuzione.

A tale scopo:

G1) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente *ha l'obbligo di fornire per iscritto alla Società, per ciascuna Categoria assicurata in relazione a quanto previsto dal contratto:*

- *il numero totale delle giornate di retribuzione preventivate relativo alle persone assicurate in servizio all'inizio del periodo considerato;*
- *il numero delle giornate di retribuzione relativo alle persone inserite in copertura ed a quelle cessate nel corso del periodo soggetto a regolazione, con la precisazione delle date di inserimento e cessazione e della categoria di appartenenza;*
- *il numero delle giornate di retribuzione relativo alle persone che, nel corso del periodo soggetto a regolazione, siano passate a categoria diversa da quella indicata nell'Allegato CA1, per cambiamento di mansioni, con la precisazione della data del passaggio.*

Le differenze, attive o passive, del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni successivi alla data di consegna dell'appendice di regolazione.

G2) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti al precedente punto G1) la comunicazione dei dati, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, *la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile.*

Il Premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

G3) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Nel caso in cui all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti inferiore rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, la Società rimborsa la parte di Premio riscossa in eccedenza *entro il limite del 50% del Premio anticipato.*

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla scadenza annua successiva alla comunicazione, nella misura del 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

G4) Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente *deve fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta* (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'art. 20 D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

H Regolazione del Premio - Assicurazione per Categorie in base alle retribuzioni (art. 4.3)

Qualora sulla scheda di Polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di Polizza ed è regolato, alla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata dello stesso, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, all'ammontare totale delle retribuzioni.

A tale scopo:

H1) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente *ha l'obbligo di fornire per iscritto alla Società, per ciascuna categoria assicurata ed in relazione a quanto previsto dal contratto, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte, nel periodo soggetto a regolazione, alle persone che vi*

appartengono.

Le differenze, attive o passive, del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni successivi alla data di consegna dell'appendice di regolazione.

H2) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti al precedente punto H1) la comunicazione dei dati, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, **la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile.**

Il Premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

H3) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Nel caso in cui all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti inferiore rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, la Società rimborsa la parte di Premio riscossa in eccedenza **entro il limite del 50% del Premio anticipato.**

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla scadenza annua successiva alla comunicazione, nella misura del 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

H4) Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente **deve fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta** (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'art. 20 D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

I Assicurazione per Categorie in base alle retribuzioni - Dirigenti di aziende industriali

Nei confronti degli Assicurati appartenenti alla categoria dei Dirigenti di aziende industriali, a parziale modifica di quanto disposto dal Capitolo 3 - Garanzie -, resta stabilito che:

- a) L'Assicurazione copre i casi di morte e di Invalidità Permanente anche se cagionati da malattie professionali **che siano insorte nel corso del periodo di operatività della presente garanzia** intendendosi come tali quelle attualmente indicate, per l'industria esercitata dal Contraente, nell'allegato n. 4 "Tabella delle malattie professionali dell'industria" al T.U. delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, **e con applicazione della Franchigia relativa ivi prevista; sono escluse dalla garanzia la silicosi, l'asbestosi e le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b) l'Invalidità Permanente viene stabilita in base alle percentuali di cui all'allegato 1 al Testo Unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 (tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente per Industria, riportata in Polizza), con rinuncia da parte della Società all'applicazione della Franchigia prevista dalla legge medesima, ma con applicazione, per la determinazione dell'Indennizzo, dei criteri di liquidazione **e delle Franchigie pattuite nel presente contratto;**
- c) se l'invalidità riduce a meno del 50% la capacità lavorativa del Dirigente e rende impossibile la prosecuzione del rapporto di impiego, desumibile da attestazione aziendale del cessato rapporto lavorativo, o la costituzione di un altro rapporto con altre aziende, la somma assicurata viene corrisposta nella misura del 100%.

L Assicurazione per Categorie in base alle retribuzioni - Dirigenti di aziende commerciali

Nei confronti degli Assicurati appartenenti alla categoria dei Dirigenti di aziende commerciali, a parziale modifica di quanto disposto dal Capitolo 3 - Garanzie -, resta stabilito che:

- a) l'Invalidità Permanente viene stabilita in base alle percentuali di cui all'allegato 1 al Testo Unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 (tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente per Industria, riportata in Polizza), con rinuncia da parte della Società all'applicazione della Franchigia prevista dalla legge medesima, ma con applicazione, per la determinazione dell'Indennizzo, dei criteri di liquidazione **e delle Franchigie pattuite nel presente contratto;**
- b) se l'invalidità riduce a meno del 50% la capacità lavorativa del Dirigente e rende impossibile la prosecuzione del rapporto di impiego, desumibile da attestazione aziendale del cessato rapporto lavorativo, o la costituzione di un altro rapporto con altre aziende, la somma assicurata viene corrisposta nella misura del 100%.

6 Norme che regolano l'assicurazione Infortuni

6.1 Estensione territoriale

Salvo quanto diversamente previsto, la garanzia è operante per il mondo intero.

Qualora l'Assicurato si trovi al di fuori dell'Europa, le Indennità giornaliere per Inabilità Temporanea o per applicazione di Gessatura/Immobilizzazione, conseguenti ad Infortunio, *sono corrisposte limitatamente al periodo di Ricovero ospedaliero*; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro dell'Assicurato in Europa.

6.2 Limite di età e persone non assicurabili

Considerando che le garanzie possono essere prestate anche nelle Forme di Assicurazione previste dagli art. 4.2 - Forma di Assicurazione con Premio regolabile per Categorie - e 4.3 - Forma di Assicurazione per Categorie in base alle retribuzioni -, di cui al precedente Capitolo 4, per le quali non si conoscono l'età e lo stato di salute delle persone assicurate, *le garanzie stesse non sono in ogni caso operanti per le:*

- persone di età superiore ai 75 anni; tuttavia, per le persone che raggiungono tale età mentre la Polizza è in corso, la garanzia mantiene la sua operatività fino alla successiva scadenza annuale del Premio;*
- persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, AIDS e sindromi collegate; la sopravvenienza in corso di contratto di dette affezioni costituisce causa di risoluzione dell'Assicurazione.*

La Società rimborsa la parte di Premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

6.3 Attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza

Fatte salve le esclusioni di Polizza, qualora l'Infortunio si verifichi nel corso di attività avente carattere professionale svolta in modo abituale, diversa da quella dichiarata in Polizza, l'Indennizzo sarà corrisposto:

- integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio assicurato;
- con una riduzione percentuale*, come riportato nella seguente tabella, se la diversa attività aggrava il rischio assicurato.

Resta però inteso che l'attività di sportivo professionista non dichiarata in Polizza comporta, in caso di Sinistro, la non indennizzabilità del danno.

Attività al momento dell'Infortunio	Attività professionale dichiarata		
	Classe A	Classe B	Classe C
A	-	-	-
B	- 20%	-	-
C	- 40%	- 20%	-

La classificazione è riportata nella "Tabella attività professionali".

Per la classificazione di attività eventualmente non specificate nel citato elenco, saranno utilizzati criteri di equivalenza o analogia ad attività elencata.

6.4 Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro tre giorni dall'Infortunio, o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

6.5 Minorazioni preesistenti - Criteri d'indennizzabilità

La Società indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti.

6.6 Controversie - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell'Infortunio, sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono

vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazioni dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

6.7 Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa, di cui all'art. 1916 C.C., per le somme pagate lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'Infortunio.

6.8 Validità dell'Assicurazione indipendentemente da ogni obbligo di Legge

L'Assicurazione è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge e rimane in vigore anche nei casi in cui tale obbligo risulti o sia stabilito successivamente.

7 Norme che regolano l'assicurazione in generale

7.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

7.2 Altre assicurazioni

Il Contraente *deve comunicare per iscritto* alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro il Contraente *si assume l'obbligo* di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Il Contraente che dolosamente ometta di comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni decade dal diritto all'Indennizzo.

7.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C..

7.4 Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione riprende effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento delle rate di Premio in arretrato.

7.5 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

7.6 Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, *deve dare comunicazione scritta* alla Società di ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..*

7.7 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

7.8 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborserà la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

7.9 Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

7.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Tabella Attività Professionali

CLASSE 'A'

Codice	Descrizione attività classe A	Codice	Descrizione attività classe A
10105	Agente di assicurazione immobiliare o di cambio	40600	Gestore di bar
10102	Agente di commercio - rappresentante	40601	Gestore di gelaterie
50200	Albergatore - Ristoratore	40700	Gestore pompa di benzina
10200	Amministratore	11700	Giornalista - Pubblicista
80700	Appartenente al clero	60207	Impiegato
10301	Architetto senza accesso ai cantieri	50000	Imprenditore
11802	Artista di spettacoli non acrobatici	11101	Infermiere
61300	Assistente sociale	10801	Ingegnere senza accesso ai cantieri
10401	Avvocato	60400	Insegnante
30101	Barbiere - Parrucchiere	80600	Istruttore di scuola guida
80100	Benestante senza particolari occupazioni	60500	Magistrato
61601	Bidello	11202	Massaggiatore - Fisioterapista
10505	Biologo	10900	Medico
10501	Botanico	11801	Musicista
60701	Cameriere	10404	Notaio
80200	Casalinga	32300	Odontotecnico
60902	Cassiere non armato	40400	Orefice - Gioielliere - Orologiaio
61200	Centralinista	11204	Ostetrica - Levatrice
10504	Chimico - Perito chimico	40200	Ottico
61500	Collaboratore/ricce familiare	11200	Paramedico
40001	Commerciante no laboratorio (escluse macellerie)	30102	Parrucchiere da donna
60601	Commesso (escluse macellerie)	80300	Pensionato/a
10605	Consulente del lavoro	61600	Portinaio
10905	Dentista	10402	Procuratore legale
60004	Dipendente senza lavoro manuale	10003	Professionista senza lavoro manuale
60100	Dirigente	10606	Programmatore
11750	Disegnatore - Grafico - Stilista	10602	Ragioniere commercialista
10601	Dottore commercialista	40300	Rivenditore di giornali
30103	Estetista - Manicure - Pedicure	80701	Sagrestano
11400	Farmacista	30200	Sarto
60205	Fattorino portalettere	80400	Studente
11600	Fotografo	61100	Ufficiale giudiziario
11650	Fotoreporter - Cameraman	11000	Veterinario
10700	Geometra	11450	Vetrinista
30306	Gestore autorimessa		
		90010	Attività Classe A descritta in allegato

CLASSE 'B'

Codice	Descrizione attività classe B	Codice	Descrizione attività classe B
20202	Agricoltore senza uso di macchine semoventi	30305	Lavauto
70100	Allenatore sportivo	31502	Litografo
20401	Allevatore (escluso bovini, equini e suini)	60005	Magazziniere
10302	Architetto con accesso ai cantieri	40502	Armaiole con laboratorio
62200	Militare con mansioni amministrative	10802	Ingegnere con accesso ai cantieri
80501	Autista esclusi autocarri sup. 40 q.li e bus	60301	Operatore ecologico
61900	Bagnino	62100	Poliziotto con mansioni amministrative
31700	Calzolaio	61700	Portavalori
40002	Commerciante con laboratorio (escluse macellerie)	61800	Posteggiatore
31400	Corniciaio	30500	Riparatore radio tv - elettrodomestici
60700	Cuoco - Pasticcere	30600	Riparatori strumenti elettronici - Accordatori
31501	Fotoincisore	31600	Tappezziere
11300	Geologo	31500	Tipografo
20300	Giardiniere - Vivaista	41100	Venditore ambulante
61003	Guardiapesca - Guardiacaccia - Guardia campestre	61002	Vigile urbano
61602	Lavascale		
		90020	Attività Classe B descritta in allegato

CLASSE 'C'

Codice	Descrizione attività classe C	Codice	Descrizione attività classe C
62000	Agente di polizia - Appartenente all'esercito	30304	Gommista
20203	Agricoltore con uso di macchine agricole	61000	Guardie notturne - giurate
20402	Allevatore di equini e/o bovini e/o suini	30700	Idraulico
30501	Antennista	30800	Imbianchino
30000	Artigiano	40100	Macellaio
80502	Autista compresi autocarri sup. 40 q.li e bus	32400	Marmista
30300	Autoriparatori e simili	31100	Muratore
20500	Boscaiolo	60300	Operaio
31000	Carpentiere	32700	Pellettiere
60800	Cavaiole senza uso di mine	20600	Pescatore
30400	Elettricista	32800	Saldatore
31200	Fabbro	32900	Tornitore
31900	Facchino	31300	Vetraio
30900	Falegname	61001	Vigile del fuoco
32600	Fornaio		
		90030	Attività Classe C descritta in allegato

Tabella INAIL

TABELLA DI LEGGE
PER I CASI DI INVALIDITA' PERMANENTE
 Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 N. 1124 (Industria)

DESCRIZIONE	Percentuali		
	Destro	-	Sinistro
Sordità completa da un orecchio		15	
Sordità completa bilaterale		60	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40	
Altre menomazioni della facoltà visiva	vedasi	relativa	tabella
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:			
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità			
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio		5	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50		40
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40		30
Perdita del braccio:			
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85		75
b) per amputazione al terzo superiore	80		70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60
Perdita di tutte le dita della mano	65		55
Perdita del pollice o del primo metacarpo	35		30
Perdita totale del pollice	28		23
Perdita totale dell'indice	15		13
Perdita totale del medio		12	
Perdita totale dell'anulare		8	
Perdita totale del mignolo		12	
Perdita della falange ungueale del pollice	15		12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7		6
Perdita della falange ungueale del medio		5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3	
Perdita della falange ungueale del mignolo		5	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11		9
Perdita delle due ultime falangi del medio		8	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare		6	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo		8	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°			
a) in semipronazione	30		25
b) in pronazione	35		30
c) in supinazione	45		40
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di Pronosupinazione	25		20

DESCRIZIONE	Percentuali		
	Destro	-	Sinistro
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55		50
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:			
a) in semipronazione	40		35
b) in pronazione	45		40
c) in supinazione	55		50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35		30
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18		15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:			
a) in semipronazione	22		18
b) in pronazione	25		22
c) in supinazione	35		30
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16	
Perdita totale del solo alluce		7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità ma, ove concorra la perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato		3	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i 3 cm. e non oltrepassi i 5 cm.		11	

**TABELLA DI VALUTAZIONE
DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA**

Visus perduto	Visus residuo	Percentuali d'Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva peggiore	Percentuali d'Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva migliore
1/10	9/10	1	2
2/10	8/10	3	6
3/10	7/10	6	12
4/10	6/10	10	19
5/10	5/10	14	26
6/10	4/10	18	34
7/10	3/10	23	42
8/10	2/10	27	50
9/10	1/10	31	58
10/10	0	35	65

NOTE

- 1) In caso di menomazione binoculare, si procede al conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- 2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di Infortunio agricolo.
- 5) **In caso di afachia monolaterale:**

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	Indennizzo 15%
con visus corretto di 7/10	Indennizzo 18%
con visus corretto di 6/10	Indennizzo 21%
con visus corretto di 5/10	Indennizzo 24%
con visus corretto di 4/10	Indennizzo 28%
con visus corretto di 3/10	Indennizzo 32%
con visus corretto inferiore a 3/10	Indennizzo 35%
- 6) **In caso di afachia bilaterale**, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.



FONDIARIA - SAI S.p.A.
Sede Legale Firenze 50129 - Piazza della Libertà, 6
Direzione Torino 10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Direzione Firenze 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
www.fondiaria-sai.it

Capitale sociale € 177.874.412,00 int. vers.

Codice Fiscale, Partita I.V.A.
e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Firenze: 00818570012
Impresa autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)

**GRUPPO
FONDIARIASAI**



**GRUPPO
FONDIARIASAI**